SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1472)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, BUZZI, MANCINO, SAPORITO e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1981

Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro - Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL)

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del combinato disposto dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e dell'articolo 75 del regolamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1970, era stata concessa allo stesso personale la facoltà, da esercitarsi in un periodo di cinque anni, di optare fra il mantenimento del trattamento previdenziale con il sistema dei fondi a capitalizzazione e l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro-Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

Mentre numerosi dipendenti hanno scelto l'iscrizione ai predetti Istituti di previdenza, altri sono stati indotti a mantenere il sistema dei fondi a capitalizzazione, e ciò in presenza di una situazione legislativa ed economica che in questi ultimi anni è invece, sotto determinati aspetti, radicalmente mutata.

Ci si riferisce, principalmente, alle profonde innovazioni intervenute in materia di diritto di famiglia, di assicurazioni previdenziali, di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, al perdurare di un tasso inflazionistico eccezionale ed alla sempre più gravosa gestione dei fondi menzionati da parte delle Camere di commercio.

L'intervenuta approvazione, da parte del Parlamento, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi mette nell'impossibilità di operare la ricongiunzione quei lavoratori delle Camere di commercio e di altri enti che, già dipendenti da aziende private, proprio in mancanza del diritto alla ricongiunzione ora riconosciuto, furono costretti, all'atto dell'assunzione presso l'ente pubblico, a subire il sistema dei fondi a capitalizzazione e, successivamente, a permanere nello stesso sistema.

L'intervenuta approvazione da parte del Parlamento stesso del nuovo diritto di fa-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

miglia ha anche rimosso il preesistente divieto posto al trasferimento, in caso di premorienza della lavoratrice, della pensione al coniuge superstite.

Il persistere di un costante e gravissimo processo inflazionistico continua, infine, a falcidiare la consistenza reale dei fondi con la prospettiva di una liquidazione finale di fatto disancorata dalla dinamica salariale e, quindi, palesemente ingiusta anche rispetto alla situazione di qualsiasi altro lavoratore, a parità di retribuzione, ma coperto da trattamento pensionistico.

I dipendenti delle Camere di commercio, che per qualsiasi motivo dovessero abbandonare — costretti o meno — il servizio con un periodo di lavoro inferiore ad almeno trent'anni, sono destinati ad avere un trattamento pensionistico irrisorio.

Gli stessi fondi a capitalizzazione, oltre a non garantire oggi una vecchiaia conforme alle attese derivanti dall'entità degli stipendi percepiti, costituiscono anche un onere estremamente gravoso per i bilanci degli enti camerali.

Per quanto sopraesposto, ed in linea con la tendenza manifestata a diversi livelli per un rinnovamento e la semplificazione del sistema previdenziale, che assorba quanto meno gradualmente i molteplici Istituti previdenziali ed i cosiddetti trattamenti speciali e permetta la ricongiunzione in uno dei diversi periodi assicurativi, riteniamo conforme a giustizia ed equità proporre la riapertura dei termini per l'esercizio della opzione in argomento.

L'articolo unico del presente disegno di legge propone, infatti, di riaprire per un altro anno i termini per dar modo alle Camere di commercio ed agli altri enti di cui all'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, di iscrivere i dipendenti, ancora iscritti ai propri fondi a capitalizzazione, alle Casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il personale di cui all'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, il termine per l'iscrizione facoltativa alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, viene riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale così iscritto non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, così come modificato dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.